REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

Cosmo **SCIANCALEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60058** del Registro di Segreteria, proposto dall':

-INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **Sergio Preden** (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), **Giuseppina Giannico** (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e **Lidia Carcavallo** (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) come da procura speciale in calce all'atto d'appello depositato il 17

giugno 2022 e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908) – **appellante;**

contro

-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, elettivamente domiciliata in Roma, Via Agri n. 1, presso lo studio dell'Avv. Massimo Nappi (pec: massimonappi@ordineavvocatiroma.org) che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Salvini (pec: avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it), la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello pervenuta in data 22 maggio 2025 **- appellata;**

per la riforma

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 89/2022, depositata il 31 marzo 2022 e notificata il 20 aprile 2022;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 giugno 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante e l'Avv. Massimo Nappi per la parte appellata;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS, già dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di collaboratrice scolastica, provvedendo a:

-dichiarare il diritto della ricorrente a godere del trattamento pensionistico di cui al decreto di liquidazione n. CN10320190007021 prot. INPS n. 2700.07/10/2019.0200069, oggetto di controversia;

-a condannare l'INPS a corrispondere alla ricorrente le somme spettanti e gli arretrati maturati dalla data di revoca/sospensione del trattamento pensionistico fino al saldo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei arretrati, dalla maturazione fino al soddisfo;

-condannare l'INPS al rimborso, in favore di controparte, con distrazione a favore del procuratore antistatario, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, la Sede Inps di Cuneo, con provvedimento del 30 luglio 2019, ha accolto la domanda di rendita vitalizia riversibile ex art. 13 della L. n. 1338/1962, presentata dalla sig.ra OMISSIS in data 9 marzo 2017, in quanto coadiuvante nell'azienda artigianale del padre OMISSIS, dal 1° agosto 1976 al 30 dicembre 1980.

Tutto ciò con un accredito contributivo di mesi 50 utili ai fini del diritto e della misura e correlato onere a carico dell'assicurata di euro 10.362,99.

Con successivo provvedimento del 13 agosto 2019, la medesima

Sede ha riconosciuto la ricongiunzione onerosa del periodo, pari ad anni 4, mesi 2 e giorni 0, ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, con un onere a carico dell'assicurata pari a euro 15.076,98.

A fronte della predetta comunicazione, la sig.ra OMISSIS ha regolarizzato i versamenti richiesti e, stante il raggiungimento dei requisiti per ottenere il pensionamento, ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato, per dimissioni volontarie, con effetto dal 31 agosto 2019.

Con provvedimento del 7 ottobre 2019, l'Istituto previdenziale ha liquidato all'assicurata la pensione anticipata (ex-anzianità), con sistema misto, a decorrere dal 1° settembre 2019.

Successivamente, con provvedimento del 26 novembre 2020, l'Istituto ha comunicato alla sig.ra OMISSIS l'avvio di un procedimento "*finalizzato all'annullamento della pratica di rendita vitalizia*", a causa di presunte "*incongruenze nella documentazione agli atti della Sua pratica di rendita vitalizia*".

Malgrado le osservazioni in senso contrario fatte pervenire dal Patronato Inapa con lettera del 18 dicembre 2020, la Sede Provinciale di Cuneo, con distinti provvedimenti entrambi del 13 gennaio 2021, ha annullato il provvedimento di accoglimento della domanda di rendita vitalizia e disposto "*la revoca della pensione Cassa Stato... già concessa... con decorrenza 01/09/2019*".

Nel contempo, l'Istituto previdenziale ha preannunciato una ulteriore azione di recupero del (presunto) indebito (rappresentato

dagli importi pensionistici percepiti dall'assicurata a far data dalla liquidazione della pensione), nonché sospeso, con effetto immediato, l'erogazione di ogni trattamento pensionistico, incluso quello di reversibilità.

Stante l'esito infruttuoso dei ricorsi amministrativi del 27 gennaio 2021 avverso i provvedimenti di cui sopra e della stessa diffida a ripristinare il trattamento pensionistico, inoltrata all'INPS con lettera inviata a mezzo pec in data 27 gennaio 2021, la sig.ra OMISSIS ha adito la Sezione piemontese della Corte dei conti, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 e del diritto al trattamento pensionistico già liquidato con decorrenza 1° settembre 2019.

1.b) Con la sentenza qui gravata, la Sezione adita, ha, in primo luogo, riconosciuto, in superamento dell'eccezione formulata dalla resistente INPS, la giurisdizione della Corte dei conti sull'intera fattispecie dedotta in giudizio, anche per la parte inerente la revoca della rendita vitalizia, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934.

Ciò sul presupposto che "..*l'oggetto immediato del diritto di cui la ricorrente chiede tutela in sede giurisdizionale è costituito dal diritto a pensione, tutela che viene realizzata mediante l'accertamento della sussistenza dei suoi presupposti, negati dall'INPS con l'annullamento della rendita vitalizia*" (pag. 6 della sentenza impugnata).

Nel merito, il I giudice, dopo aver richiamato la normativa di

riferimento (artt. 204 e 205 D.P.R. n. 1092/73), ha evidenziato che la revoca del provvedimento di attribuzione della rendita vitalizia sarebbe avvenuta a seguito di una rivalutazione della medesima documentazione probatoria già in possesso, *illo tempore*, dell'INPS. Tale rivalutazione sarebbe sfociata in un diverso giudizio in ordine alla idoneità di tale documentazione a provare l'esistenza del rapporto di lavoro, per la ravvisata discordanza tra il documento di data certa (libro matricola) e il libro paga e la ritenuta mancanza di prove testimoniali.

Verrebbe allora in rilievo un errore di diritto, come tale non rientrante tra i casi tassativamente previsti dall'art. 204 ai fini della revoca della pensione.

Ed infatti, "*nella valutazione complessiva della fattispecie, da effettuarsi per l'evidente connessione funzionale tra l'annullamento della rendita vitalizia e la liquidazione della pensione, la revoca della pensione trova quindi il suo fondamento sostanziale nell'erronea interpretazione delle regole che disciplinano la prova del fatto presupposto dedotto, che sostanzia l'errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 13 della L. n. 1338/1962.*

(…)

L'INPS si è limitata a rivalutare i presupposti in base ai quali la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la costituzione di rendita vitalizia e, sulla base di questa nuova valutazione negativa (contrastante con le precedenti determinazioni), a revocarle la pensione per insufficienza dei requisiti contributivi: ciò in violazione

degli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/1973" (pagg. 8 e 9 della sentenza gravata).

La Sezione territoriale ha, dunque, riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di revoca della pensione, con la conseguente necessità di ripristino del trattamento originariamente goduto, nonché affermato l'insussistenza dell'indebito pensionistico oggetto di controversia, in quanto scaturente dall'illegittimo provvedimento di revoca.

Ha, inoltre, rimarcato l'assenza di dolo in capo alla ricorrente, per avere la stessa, successivamente all'accoglimento della domanda di rendita vitalizia, provveduto al versamento dell'onere correlato di euro 10.362,99 e al pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.076,98 a titolo di ricongiunzione onerosa del periodo riscattato, nonché dato le dimissioni dal rapporto di lavoro in corso con l'Amministrazione Scolastica, con effetto dal 1° settembre 2019, facendo affidamento in buona fede nella bontà dell'operato dell'INPS.

Ha conseguentemente assunto le statuizioni sopra puntualmente riportate.

2. Avverso la predetta sentenza n. 89/2022, **l'INPS** ha proposto appello con notificato il 16 giugno 2022 e depositato il giorno successivo.

Con il predetto atto, l'Istituto previdenziale ha formulato i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione degli articoli 1, comma 2, e 151 del d.lgs 26

agosto 2016, n. 174, difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione contabile nella presente controversia.

A tal riguardo, ha rimarcato la natura non pensionistica del giudizio nel quale il lavoratore chieda l'accertamento del suo diritto alla rendita vitalizia, aggiungendo che, nella fattispecie all'esame, il *petitum* sostanziale del giudizio sarebbe rappresentato dall'accertamento del diritto alla rendita, rispetto al quale il ripristino della pensione costituirebbe atto meramente consequenziale ed effetto riflesso.

Ciò sarebbe evincibile dalla lettura delle parti, all'uopo trascritte, del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.

Del resto, in base al richiamato principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, la circostanza della formulazione, con il predetto ricorso, anche della domanda di ripristino della pensione non varrebbe ad attrarre alla giurisdizione contabile la diversa ed autonoma domanda di accertamento del diritto alla rendita;

2. Violazione degli artt. 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/73

L'INPS ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha qualificato come errore di diritto (preclusivo, ai sensi dell'art. 204 D.P.R. n. 1092/1973, della possibilità per l'Istituto di agire in autotutela) l'errore commesso dall'Istituto medesimo nell'ammettere la OMISSIS alla rendita vitalizia, e successivamente

nel liquidarle la pensione sulla base della provvista contributiva così costituita.

La Sezione avrebbe, infatti, indebitamente sovrapposto i diversi profili relativi alla revoca della rendita vitalizia ed alla revoca della pensione, non avvedendosi che la disciplina recata dall'art. 203 varrebbe solo per l'ipotesi di revoca del provvedimento di liquidazione della pensione a carico della cd gestione pubblica e non potrebbe essere estesa all'ipotesi della revoca del provvedimento di costituzione di rendita vitalizia susseguente ad un'omissione contributiva verificatasi nella gestione degli artigiani dell'INPS.

In ogni caso, nella fattispecie all'esame, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non verrebbe in rilievo una ipotesi di errore di diritto, ma bensì una ipotesi di errore di fatto.

Ed invero, l'Istituto, lungi dall'avere frainteso ed erroneamente interpretato il regime probatorio richiesto dalla norma, avrebbe male apprezzato, nel merito, la documentazione prodotta dall'interessata a sostegno della sua domanda (libro paga e libro matricola), dando per esistente un fatto storico (la prestazione di attività lavorativa della OMISSIS quale coadiuvante nell'impresa familiare nel periodo dall'agosto 1976 al dicembre 1980), poi rivelatosi, ad un più attento esame della pertinente documentazione, in realtà insussistente.

In definitiva, ciò che l'Istituto non ha correttamente inteso non sarebbe il significato della norma di legge nella sua portata generale ed astratta, ma bensì il concreto contenuto dei documenti sottoposti

al suo vaglio, dal primo esame dei quali avrebbe tratto una rappresentazione della realtà non conforme al vero.

Verrebbe allora in rilievo un errore di fatto, con la conseguenza che il provvedimento di revoca della pensione risulterebbe del tutto legittimo, oltreché tempestivo, in quanto intervenuto nel termine triennale previsto dall'art. 205 D.P.R. n. 1092/1973.

Analoghe conclusioni si imporrebbero per il provvedimento di revoca di quello di costituzione della rendita vitalizia, ove ritenuto anch'esso soggetto alla disciplina recata dagli artt. 203 e ss del predetto D.P.R. n. 1092/1973.

In conclusione, l'INPS ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

3. Con articolata comparsa di costituzione pervenuta il 22 maggio 2025, la sig.ra OMISSIS**,** con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Nappi e Nicola Salvini, ha dedotto l'infondatezza delle argomentazioni formulate dall'INPS.

Nello specifico, l'appellata ha sostenuto l'infondatezza del motivo relativo al difetto di giurisdizione, rimarcando che il *petitum* contenuto nella domanda principale della ricorrente avrebbe ad oggetto (non la costituzione della rendita vitalizia, bensì) il ripristino del trattamento pensionistico revocato, per pervenire al quale sarebbe, però, necessario chiedere (ed ottenere) quanto già ottenuto in sede amministrativa (l'accesso alla rendita vitalizia).

Tale richiesta rivestirebbe allora carattere meramente strumentale rispetto al *petitum s*ostanziale, avente ad oggetto il ripristino della pensione diretta.

In definitiva, sarebbe proprio il rapporto di pregiudizialità intercorrente tra la revoca della rendita vitalizia e la (consequenziale) revoca della pensione diretta, ad imporre una domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia.

Verrebbe allora confermata l'appartenenza alla giurisdizione contabile della presente controversia.

Del resto, con la domanda formulata nel ricorso di I grado si farebbero valere due forme di inadempimento dell'Istituto previdenziale rispetto agli obblighi inerenti la prestazione pensionistica pubblica dedotta in giudizio (la revoca, ritenuta illegittima, della prestazione pensionistica diretta, già concessa ed attribuita alla parte appellata; la lesione dell'affidamento che quest'ultima, in quanto soggetto assicurato, avrebbe avuto ragione di pretendere dagli atti e dai comportamenti dell'ente previdenziale).

Nel merito, l'appellata ha sostenuto la ricorrenza, nella fattispecie all'esame, di un errore di diritto, come tale non previsto fra le cause idonee a legittimare la revoca, entro il triennio, della prestazione pensionistica.

Ciò in quanto la revoca della rendita vitalizia (all'origine della revoca della pensione diretta) sarebbe stata determinata da un mero riesame della documentazione fornita a suo tempo dalla parte appellata in sede di domanda di costituzione della rendita vitalizia.

La medesima documentazione, già ritenuta sufficiente ai fini

dell'accoglimento della domanda di rendita vitalizia, è stata ritenuta successivamente insufficiente con un mutamento di giudizio, che non sarebbe stato determinato da un accertamento ulteriore e sopravvenuto circa la non genuinità della documentazione versata o la non veridicità di quanto affermato dalla OMISSIS in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del padre.

Tale mutamento sarebbe, per contro, stato determinato esclusivamente da un diverso apprezzamento dello stesso materiale probatorio fornito dalla OMISSIS all'atto della presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia.

Nondimeno, affermare (come nel caso di specie) prima l'esistenza di un fatto storico sulla base di un certo materiale probatorio e negarlo poi in conseguenza del riesame dello stesso materiale probatorio, altro non sarebbe che applicare una diversa interpretazione del regime della prova; ciò che, in ultima analisi, si risolverebbe in un'erronea interpretazione delle regole che disciplinano la prova del fatto presupposto dedotto, come puntualizzato nella sentenza impugnata.

Ne deriverebbe la necessità di conferma della sentenza gravata.

Infine, l'appellata ha richiamato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed argomentazioni già enunciate negli atti pregressi, provvedendo a trascrivere integralmente le conclusioni formulate in via subordinata nel merito e del tutto pretermesse nella sentenza impugnata.

Ciò con particolare riferimento al risarcimento del danno

asseritamente patito dalla ricorrente, per avere fatto affidamento nei provvedimenti Inps aventi ad oggetto l'accoglimento della domanda di rendita vitalizia, la ricongiunzione onerosa e la liquidazione del trattamento pensionistico, per un importo complessivo, verosimilmente stimato in euro 170.000,00 (oneri, già sostenuti, conseguenti all'accoglimento della domanda di rendita vitalizia e di ricongiunzione onerosa del periodo riscattato, dimissione dal rapporto di lavoro in corso con l'Amministrazione scolastica, con effetto dal 1° settembre 2019).

In conclusione, la sig.ra OMISSIS ha chiesto:

-il rigetto dell'appello dell'INPS, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;

-in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, in accoglimento della domanda subordinata proposta in I grado, non trattata nella sentenza impugnata e qui ribadita, la declaratoria della responsabilità dell'Inps per avere incautamente generato un affidamento incolpevole della parte appellata a seguito dell'emissione dei provvedimenti di accoglimento della domanda di rendita vitalizia, di accoglimento della ricongiunzione onerosa e di liquidazione della pensione, inducendo l'assicurata a esborsi di denaro e a dimettersi irrevocabilmente dal posto di lavoro, con condanna dell'Istituto al risarcimento del conseguente danno, nell'ammontare determinato nel corso del presente giudizio a mezzo di idonea consulenza tecnica contabile, ovvero in separato giudizio.

In ogni caso, con il favore delle spese.

4. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2025, l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS appellante, e l'Avv. Massimo Nappi, per la parte appellata, si sono riportati agli scritti difensivi, concludendo come in atti. Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi motivi.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il **1° motivo** di gravame, incentrato sull'eccepito difetto di giurisdizione contabile nella presente controversia.

A tal riguardo, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass., SS.UU., n. 573/2003, n. 4853/2013 e n. 11849/2016).

In sostanza, <<*poiché la Corte dei conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti..*>> (così testualmente, Cass., SS.UU., n. 7755/2017; id., Cass., SS.UU., n. 7830/2020).

Nella fattispecie all'esame, la questione relativa alla costituzione della rendita vitalizia risulta, con ogni evidenza, connessa e strumentale rispetto a quella concernete il diritto alla pensione a carico della gestione pubblica.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS appellante, "*l'oggetto sostanziale del giudizio è il ripristino della pensione, previo accertamento incidenter dei requisiti pensionistici, tra cui il riscatto contributivo del periodo lavorativo qui controverso, il cui iniziale riconoscimento da parte dell'INPS, poi annullato, ne funge da presupposto al pari degli altri previsti dalla legge.*

Come chiarito più volte dalla Suprema Corte (amplius et ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 15058/2017), nelle ipotesi quali quella qui in rilievo, l'elemento discretivo dirimente, ai fini della corretta individuazione del giudice munito della potestas iudicandi, è dato dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo tuttora in corso su cui l'accertamento giurisdizionale abbia modo ancora di esplicare i propri effetti.

Nella specie, tuttavia, non è in contestazione che l'omissione

contributiva, da cui è conseguita la speciale rendita prevista dall'art. 13, comma 5, l. n. 1338/62, afferisca ad un periodo lavorativo risalente e da tempo cessato. Sicché, va senz'altro ribadita la giurisdizione correttamente affermata dal primo giudice" (così testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 21/2025, pronunciata con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella qui scrutinata).

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

1.b) Egualmente infondato si appalesa il **2° motivo** di gravame, volto a censurare la decisione gravata nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità della revoca della pensione, per effetto dell'annullamento della rendita vitalizia, sul presupposto della ricorrenza di una ipotesi di errore di diritto, come tale non previsto fra le cause idonee a legittimare la revoca, entro il triennio, della prestazione pensionistica, alla stregua della normativa di riferimento.

A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, in base all'art. 203 D.P.R. n. 1092/1973, il provvedimento definitivo di pensione può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso nei casi tassativi previsti dal successivo art. 204, ovverosia quando: "*a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto degli elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione,*

assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".

In base all'art. 205, "*La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato*".

Il successivo art. 206 disciplina gli effetti della modifica, prevendo, in particolare, che "*Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave*".

La normativa in questione, dunque, esclude l'errore di diritto

(consistente nella violazione, falsa applicazione o erronea applicazione di una norma) dai casi consentiti di modifica e revoca del provvedimento pensionistico definitivo.

Trattasi di scelta non irragionevole ad arbitraria, essendo volta a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del pensionato a fronte di errori non connotati da oggettività ed immediata percepibilità (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. I App., n. 117/2019, con la giurisprudenza, anche costituzionale, ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 639/2022).

La medesima normativa dà, per contro, rilievo all'errore di fatto, inteso quale vizio che inficia il provvedimento di liquidazione della pensione, poi revocato e/o modificato, siccome basato su di una svista da parte dell'Amministrazione circa elementi fattuali (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 431/2022, con la giurisprudenza, anche costituzionale, ivi richiamata).

Ciò in quanto l'errore di fatto si sostanzia in situazioni caratterizzate da un tratto di semplice e concreta rilevabilità, tale da escludere o da rendere particolarmente difficile l'insorgere di affidamenti da parte dei destinatari del provvedimento che ne sia affetto, sempreché l'errore stesso venga individuato e rimosso entro limiti temporali ragionevoli, oltre i quali l'affidamento, riconducibile all'esigenza di certezza del diritto, risulta del tutto giustificato e prevale sull'esigenza di correttezza/legittimità dell'azione amministrativa (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 639/2022).

Sotto questo punto di vista, si spiega la previsione del termine (perentorio) di tre anni per la revoca e/o modifica del provvedimento pensionistico inficiato da errore di fatto.

Orbene, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi, in superamento della posizione dell'Istituto previdenziale, che la Sezione territoriale abbia indebitamente sovrapposto i diversi profili relativi alla revoca della rendita vitalizia ed alla revoca della pensione, non avvedendosi che la disciplina recata dall'art. 203 D.P.R. n. 1092/73 varrebbe solo per l'ipotesi di revoca del provvedimento di liquidazione della pensione a carico della cd gestione pubblica e non potrebbe essere estesa all'ipotesi della revoca del provvedimento di costituzione di rendita vitalizia, susseguente ad un'omissione contributiva verificatasi nella gestione degli artigiani dell'INPS.

Ed invero, il provvedimento di annullamento/revoca della rendita vitalizia costituisce presupposto fondante della revisione del trattamento pensionistico del settore pubblico, soggetta alla relativa disciplina.

La rendita "..*infatti, una volta costituita è confluita nel provvedimento di ricongiunzione, che ha trasformato il periodo oggetto di rendita in un periodo contributivo utile ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione nella gestione pubblica. Ne deriva che i presupposti del trattamento devono necessariamente misurarsi con i vizi e i termini previsti per la revoca o la modifica del vitalizio pubblico, nella cui gestione è stata chiesta*

e ottenuta la ricongiunzione dei periodi corrispondenti alla rendita vitalizia" (così testualmente, Corte conti, Sez. III App., n. 323/2023).

Nel contempo, deve convenirsi con il I giudice circa la ricorrenza, nella fattispecie all'esame, di una ipotesi di errore di diritto.

Ed infatti la revoca della rendita e, dunque, della pensione, sono intervenute all'esito di un mutamento d'indirizzo dell'INPS circa l'idoneità e la sufficienza della documentazione prodotta dall'interessata in sede di presentazione della relativa domanda (libro matricola, stralcio del libro paga da agosto 1976 a dicembre 1980, dichiarazione di assunzione del 7 agosto 1976, indirizzata all'INAIL di Cuneo) ad attestare i requisiti necessari per accedere alla rendita *de qua* ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, il quale subordina la costituzione della rendita vitalizia "*alla produzione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato*".

Nello specifico, con atto del 30 luglio 2019, l'INPS di Cuneo ha accolto la domanda di rendita vitalizia, ritenendo evidentemente la documentazione prodotta dall'interessata del tutto idonea allo scopo.

Con successivo atto del 28 novembre 2020, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca/annullamento della rendita, l'INPS di Cuneo ha rappresentato le incongruenze nella predetta documentazione, asseritamente emerse a seguito di controlli del

Processo Produttivo della Direzione Regionale, e, in particolare, la discordanza tra il documento di data certa (libro matricola) ed il libro paga, nonché la mancanza delle dichiarazioni testimoniali.

A quel punto, l'interessata, con atto del 18 dicembre 2020 inoltrato per il tramite del patronato Inapa, ha affermato, tra l'altro, la non l'inidoneità del libro paga ad accertare la durata del rapporto di lavoro dei coadiuvanti, per contro rilevabile dagli archivi INAIL.

Nondimeno, con provvedimento di annullamento della rendita vitalizia del 13 gennaio 2021 (alla base della successiva revoca della pensione, determinata dal venir meno della necessaria provvista contributiva), l'INPS di Cuneo ha richiamato le criticità già evidenziate nella precedente comunicazione di avvio del procedimento, sottolineando il permanere delle stesse, pur a seguito dello svolgimento della fase partecipativa al procedimento dell'interessata ("..*il libro paga è un documento utile a provare il rapporto di lavoro, ma non a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro e, nel caso di specie, non attesta tutte le mensilità richieste – ne mancano n. 18 su 49*"), alla luce delle plurime disposizioni interne (circolari e messaggi) all'uopo richiamate.

Resta allora confermato come l'INPS, nel caso di specie, in sede di mera rivalutazione dei medesimi documenti già scrutinati, abbia semplicemente mutatol'interpretazione fornita dell'art. 13 della legge n.1338/1962, fornendo una diversa e più restrittiva interpretazione rispetto a quella, considerata successivamente erronea, precedentemente seguita circa le regole disciplinanti la

prova del fatto presupposto dedotto.

Ed invero, l'Istituto previdenziale non ha fatto altro che reinterpretare in maniera più rigorosa l'art. 13, prima ritenuto rispettato dalla documentazione allegata alla domanda di rendita, attribuendo un rilievo minore, ai fini della dimostrazione della sussistenza e continuità del rapporto di lavoro, alla predetta documentazione, rappresentata, oltreché dallo stralcio del libro paga, dal libro matricola e dalla dichiarazione di assunzione.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento a fattispecie sovrapponibili a quella qui in rilievo, ha già sottolineato che "..*la mera sfavorevole rivalutazione della documentazione illo tempore prodotta dal pensionando, non integra affatto un errore di fatto, ai fini di cui agli artt. 204-205 d.p.r. n. 1092/73, poiché non si rinviene alcuna falsa percezione dei fatti ivi rappresentati, ma unicamente una diversa considerazione della sufficienza probatoria della documentazione medesima (…...), ai fini costitutivi della rendita, sulla scorta di talune circolari dell'INPS (……) Tale diversa valutazione del medesimo compendio documentale, sulla scorta di circolari applicative della normativa operante in subiecta materia, attiene, in ultima analisi, al più, ad un errore di diritto sulla norma che regola il regime probatorio concernente la concessione della rendita stessa (l'art. 13 l. n. 1138/1962)*" (così, testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 21/2025; id., Sez. III App. n. 323/2023 e n. 530/2023).

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo di

gravame.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra visto, il presente appello va rigettato, con conseguente, integrale conferma della decisione gravata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

-**RIGETTA** l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 89/2022, con conseguente, integrale conferma della medesima sentenza;

-**CONDANNA** l'INPS al pagamento, in favore dell'appellata OMISSIS, delle spese di lite, quantificate in euro **1.500,00,** oltre IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 25 GIUGNO 2025

P. IL Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco